

## **Newsletter del 15 Gennaio 2016**

### **COMPENSAZIONI IVA**

A partire dal giorno **1 gennaio 2016** è possibile procedere alla compensazione nel modello F24 del credito iva annuale maturato nel 2015 (**codice tributo 6099 – anno 2015 – sezione Erario**), prestando adeguata attenzione alle regole previste in materia di compensazione, che qui di seguito indichiamo:

---

*Compensazioni di credito Iva per importi complessivi inferiori ad euro 5.000.*

---

E' possibile procedere da subito alla compensazione mediante presentazione dei modelli F24 tramite home banking o telematica (tenendo fede alle precisazioni di cui alla pagine successiva).

---

*Compensazioni di credito Iva per importi complessivi superiori ad euro 5.000  
ma fino ad Euro 15.000.*

---

E' necessario presentare telematicamente la dichiarazione Iva per l'anno 2015. Sarà possibile utilizzare il credito dal **sedicesimo giorno successivo (e non un giorno prima) al mese in cui la dichiarazione è stata trasmessa** (ad esempio il 16 marzo se la dichiarazione iva è stata presentata entro il mese di febbraio), mediante modello F24 da trasmettere unicamente tramite il sistema Entratel /Fisco On Line (per chi si fosse abilitato \*) o per il tramite di un intermediario abilitato.

---

*Compensazioni di credito Iva per importi complessivi superiori ad euro 15.000*

---

E' necessario presentare telematicamente la dichiarazione Iva per l'anno 2015 contenente il **Visto di Conformità** apposto da un professionista abilitato. Sarà possibile utilizzare il credito dal sedicesimo giorno successivo al mese in cui la dichiarazione è stata inviata presentando i modelli F24 seguendo le modalità di cui al punto precedente.

(\*) L'abilitazione come utenti Entratel o Fisconline deve essere effettuata collegandosi al sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) cliccando nella sezione riservata ai "servizi telematici" sulla casella "non sei ancora registrato"; dove troverete le istruzioni necessarie sulle modalità per ottenere la registrazione.

Si ricorda che la dichiarazione IVA può essere presentata:

- in **forma autonoma solamente a partire dal giorno 1 febbraio** di ogni anno, di conseguenza nel caso aveste la necessità di procedere con la compensazione nel modello F24 del credito iva anno 2015 con altri tributi a debito, dovrete far pervenire allo studio tutti i dati necessari alla compilazione della Dichiarazione annuale Iva

- nel modello **Unico entro il 30 settembre** di ciascun anno

### **LIMITE COMPENSAZIONI in F24**

Il limite annuale alla compensazione nel modello F24 è pari a **euro 700.000**

Le compensazioni rilevanti per il calcolo del plafond sono quelle c.d. orizzontali, che hanno ad oggetto imposte diverse, e non quelle verticali o interne, che sono relative al medesimo tributo.

Non sono conteggiati, nel calcolo della verifica del limite suddetto, i rimborsi fatti ai dipendenti e decurtati dai versamenti delle ritenute effettuate (liquidazione modello 730), poiché non sono un credito del sostituto d'imposta (datore di lavoro), ma un credito del sostituto (ossia del lavoratore).

### **F24 CON SALDO a ZERO (per effetto di totale compensazione tra debiti e crediti)**

Ricordiamo che a decorrere dal giorno **1 ottobre 2014** (vedi Comunicato n. 6 del 24 settembre 2014) le modalità di presentazione dei modelli F24 sono radicalmente modificate.

Nel caso di presentazione di modelli **F24 a zero**, nel caso specifico per utilizzo del credito iva anche al di sotto della soglia di Euro 5.000, è obbligatoria la presentazione **solo ed esclusivamente** con servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate se direttamente abilitati (quali F24 WEB, F24 Fisco On Line, Entrate) o per il tramite di un intermediario abilitato alla trasmissione dei modelli F24.

### **DIVIETO di COMPENSAZIONE**

Ultima considerazione, da non trascurare, è la disposizione secondo la quale l'Agenzia delle Entrate ha posto il **divieto di compensazione** di crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti per imposte erariali ed oneri accessori, **iscritti a ruolo e scaduti, per importi superiori a Euro 1.500 (per maggiori approfondimenti vedi nostra circolare n. 13/2012).**

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono i nostri più cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER